

POSTA PRIORITARIA



*Avvocatura Generale dello Stato*

*Via dei Portoghesi, 12  
00186 Roma*

*Roma, \_\_\_\_\_  
Partenza N. \_\_\_\_\_*

*Tipo Affare Cs. 41778/08 Sez. VII  
Avv. Giacomo Aiello  
/al*

*Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati*

*Risposta a nota del 6/11/08 n. 17565*

**AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO  
VIA GUIDO RENI N.4  
40125 BOLOGNA**

**e p.c.  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO DI GABINETTO  
VIALE TRASTEVERE 76  
00153 ROMA**

**OGGETTO: *Benedizione religiosa di edificio scolastico Quesiti***

In riscontro alla nota emarginata ed al fine di rendere il richiesto parere, si rileva quanto segue.

La questione concerne l'ammissibilità delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nei locali scolastici. Al riguardo, una premessa di ordine generale appare d'obbligo.

La sfera religiosa permea non soltanto la vita privata, ma anche la vita pubblica dell'individuo, nel senso che questi crea all'interno della vita civile e di relazione lo spazio per rispettare i precetti della propria fede.

La nostra Costituzione riconosce, all'art. 19, "*il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto*". Nel nostro sistema, dunque, lo Stato non resta indifferente verso il fenomeno religioso ma, al contrario, ne proclama e salvaguarda il valore.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Il principio di laicità dello Stato, delineato dalla Corte costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, trova espressione per la prima volta nella celebre sentenza n. 203/89.

La questione riguardava proprio l'insegnamento della religione in forma curricolare nella scuola, alla luce degli Accordi di Palazzo Madama. Con riferimento a tale materia, la Consulta ha chiarito che il valore della libertà religiosa deve essere inteso sia quale divieto di discriminare per motivi di religione sia quale divieto di limitare la libertà di non professare alcuna religione.

Nella successiva sentenza n. 195/93 la Corte costituzionale ha ribadito che il principio di laicità rappresenta *“uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta Costituzionale della Repubblica, principio che implica non l'indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”*.

In tale prospettiva, la libertà religiosa è stata declinata nell'accezione più garantista possibile, ovvero sia nel senso di riconoscere a tutti la possibilità di ampliare, anche accedendo a risorse pubbliche, l'esercizio della propria fede religiosa. Per usare le parole della Corte costituzionale: *“Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza (...) va garantito non tanto in raffronto alla situazione delle diverse confessioni religiose (...), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato, perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa”*.

Con la sentenza n. 334 /96 la libertà religiosa è stata considerata un aspetto della dignità umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2 Cost.. La Consulta ha anche chiarito che *“in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizione obbligatoria derivante dall'ordinamento giuridico dello Stato”*. Ciò in quanto *“qualunque atto*



## *Avvocatura Generale dello Stato*

*di significato religioso, fosse anche il più doveroso dal punto di vista della religione e delle sue istituzioni, rappresenta sempre per lo Stato un esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua posizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale".* Lo Stato deve dunque assicurare l'insegnamento della religione cattolica ma esso è facoltativo, nel senso che soltanto l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.

Più complessa la soluzione della questione in oggetto.

Senza dubbio sia la benedizione religiosa sia la messa devono essere considerate riti religiosi.

Quanto alla loro configurabilità quali attività extrascolastiche, si ricorda che la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione prot. 13377/544/Ms del 13.2.1992 ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell'ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al d.P.R. n. 416/1974.

Si ricordano, in proposito, le ordinanze n. 391 e 392 con cui il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità di detta circolare. Nelle ordinanze richiamate il Collegio ha annullato la delibera scolastica oggetto del giudizio la quale, imponendo agli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico nell'ambito del plesso scolastico, condizionava la libertà di scelta degli studenti, ma ha affermato la legittimità della circolare ministeriale sul presupposto della sua natura meramente interpretativa della normativa vigente.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Il d.P.R. n. 567/1996, recante la “*Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*”, ha poi previsto che le istituzioni scolastiche “*definiscono, promuovono e valutano (...) iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti*” (art. 1, co. 1), queste ultime intese come “occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile” (art. 1, co. 3), attivate tenendo conto delle concrete “esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie” (art. 1, co. 2-3).

Tali iniziative, in particolare, devono svolgersi “in orari non coincidenti con quelli delle lezioni” (art. 2, co. 3), cioè in un orario non curriculare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto, che “ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica” (art. 4, co. 1).

Per la realizzazione di tali iniziative è altresì previsto che “*gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo d’istituto*” (art. 2, co.4).

Alla luce delle disposizioni citate, quindi, non sembrano sussistere ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.

Occorre, tuttavia, distinguere a seconda delle modalità della loro celebrazione.

In particolare, la celebrazione degli atti di culto fuori dalla scuola e dalla programmazione scolastica, su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto e con comunicazione all’interno della scuola, può pacificamente ammettersi.

Allo stesso modo, previa delibera del Consiglio di Circolo o d’Istituto, può ammettersi la celebrazione di atti di culto nella scuola in orario extracurricolare (prima delle lezioni, o durante l’intervallo o alla fine o in appositi spazi orari destinati ad iniziative integrative).



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Il Consiglio di Circolo o d'Istituto possono, inoltre, deliberare la celebrazione di atti di culto fuori dalla scuola in orario scolastico (eventualmente ritardando l'inizio delle lezioni e recuperando il tempo scuola in altri momenti: per es. messa di inizio anno scolastico), fatta sempre salva la libertà di parteciparvi o meno.

Sembra, invece, sicuramente da escludersi la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l'orario scolastico o durante l'ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale insegnamento.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, l'orientamento degli organi scolastici dovrebbe ispirarsi al criterio di opportunità, avendo riguardo in particolare alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche.

In relazione poi alle sanzioni cui potrebbe andare incontro il dirigente che consentisse atti di culto contravvenendo ai limiti sopra indicati, il medesimo potrebbe esporsi a contestazione di addebiti da parte del dirigente dell'USR e il suo comportamento essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 20 del CCNL dell'Area V sottoscritto l'11/04/2006.

L'Avvocato incaricato  
Giacomo Aiello

Il Vice Avvocato Generale  
Aldo Linguiti